



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Cinzia Balletti      Presidente estensore

Dott. Enrico Schiavon      Consigliere

Dott. Innocenza Vono      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.  
620 del Ruolo Generale dell'anno 2016

**TRA**

rappresentato e difeso dall'Avv.to

PARTE APPELLANTE

**CONTRO**

liquidazione coatta amministrativa di BANCA POPOLARE DI  
VICENZA S.C.P.A.

PARTE APPELLATA

**E CON LA CHIAMATA DI**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. ,

TERZO CHIAMATO

Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria

In punto: appello avverso la sentenza n.1660/15 del



Tribunale di Vicenza

**CONCLUSIONI**

Per parte appellante:

Nel merito

In via principale

1) Previa conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo, in riforma della stessa accertarsi e dichiararsi che il Signor \_\_\_\_\_ nulla deve a Banca Popolare di Vicenza SpA per il titolo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo;

2) Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e revoca della condanna alle spese del decreto ingiuntivo;

In via subordinata

3) Previa conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo, in riforma della stessa accertarsi e dichiararsi che il debito del debitore principale \_\_\_\_\_ - In liquidazione è inferiore rispetto all'importo per il quale vi è ingiunzione di pagamento e/o a quello statuito in sentenza, ovvero che il credito azionato in via monitoria e/o quello statuito in sentenza è maggiore rispetto a quello eventualmente dovuto dal debitore principale all'opposta, rideterminandosi - previa ammissione di CTU ed all'esito della stessa - l'eventuale credito dell'appellata;

4) Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e revoca della condanna alle spese del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, con



integrale compensazione delle spese di lite, anche in relazione alla procedura monitoria;

In via istruttoria

1) Si rinnova l'istanza di ammissione di C.T.U. volta a determinare, alla luce delle eccezioni svolte dall'opponente (con particolare riferimento alle eccezioni di nullità del contratto di conto corrente, del contratto di import e, in subordine, dell'eccezione di mancato ricevimento delle comunicazioni concernenti le variazioni contrattuali e di non debenza degli interessi esatti) l'effettiva sussistenza del credito di Banca Popolare di Vicenza SpA nei confronti del debitore principale e, in caso positivo, l'entità dello stesso alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Per **INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:

**In via preliminare**

Previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei suoi confronti e quindi disporsi l'estromissione di Intesa dal medesimo con integrale refusione delle spese sostenute per la presente costituzione.

**Nel merito in via subordinata**

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sopra svolta eccezione non dovesse essere accolta, Intesa insiste comunque per il rigetto dell'appello spiegato in quanto del tutto infondato per le ragioni già esposte da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. nella comparsa di costituzione depositata, da intendersi ivi richiamata (doc. 5).

## **FATTO E DIRITTO**

proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1669/2010 con il quale il Tribunale di



Vicenza, su istanza della Banca Popolare di Vicenza aveva ingiunto a \_\_\_\_\_ in liquidazione ed a \_\_\_\_\_, nella loro rispettiva qualità di debitrice principale e fideiussori, il pagamento della complessiva somma di Euro 606.313,57 oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto dal 22/5/2010 al saldo sulla somma di € 2.380,00 (relativa al contratto di conto corrente), agli interessi al tasso legale dal 22/5/2010 al saldo sulla somma di € 131.421,77 (relativa al contratto di conto anticipi import) ed agli interessi al tasso di mora del 5,7% dal 12/5/2010 al saldo sulla somma di € 465.542,33 (relativa al contratto di mutuo chirografario).

L'opponente \_\_\_\_\_, ai sensi dell'Art. 1945 c.c. eccepiva:

i) L'intervenuto pagamento della somma di Euro 30.635,38 in data successiva all'emissione del decreto, donde la revocabilità dello stesso;

ii) La mancanza di prova scritta ex art. 50 T.U.B., risultando omessa la produzione dell'estratto conto in relazione ai crediti relativi al saldo di conto corrente ed al saldo anticipi import (essendo presente la certificazione del dirigente della banca e, peraltro, per i finanziamenti export anziché import);

iii) La nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'Art. 117 TUB, difettando la forma scritta in relazione alle condizioni ad esso applicate; per esse il contratto rinvia anche all'allegato modulo che, però, non è firmato da \_\_\_\_\_ (debitrice



principale)

iv) L'omessa comunicazione ex art. 118 TUB in relazione alle intervenute variazioni delle condizioni contrattuali del conto corrente e del conto anticipi;

v) La non debenza degli interessi di mora sulla quota interessi delle rate di mutuo scadute e non pagate, richiesti dal 12/5/2010 (e non già dalla data della domanda) e, in parte, in relazione ad interessi dovuti da meno di sei mesi;

Si costituiva in giudizio la Banca contestando quanto dedotto dall'opponente e dando atto dell'intervenuto pagamento, in epoca successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, della somma di Euro 59.371,01.

Rigettata la CTU richiesta dall'odierno appellante il Giudice di primo grado, con la sentenza qui impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto "tenuto conto dei pagamenti parziali intervenuti successivamente alla notifica del decreto", dichiarando l'odierno appellante, in qualità di fideiussore di , tenuto al pagamento della (minor) somma di Euro 546.942,56 oltre "interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito, pari al tasso legale moltiplicato per quattro dal 22.05.2010 al saldo effettivo, sulla somma di € 2.380,70, agli interessi al tasso legale dal 22.05.2010 al saldo effettivo sulla somma di € 131.421,77, agli interessi al tasso di mora al 5,7% dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo sulla somma di € 465.542,53", confermando la condanna alle spese legali contenuta nel decreto



ingiuntivo e condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi Euro 7.425,00 oltre accessori di legge.

impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Vicenza ritenendola ingiusta laddove;

1) Ha rigettato l'eccezione di mancanza di prova scritta ex Art. 50 TUB svolta dall'attore in primo grado;

2) Ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente (e del contratto di import) per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB (per assenza di sottoscrizione da parte della Banca);

3) Ha non esaminato e di fatto rigettato l'ulteriore eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB (non risultando prodotto il modulo asseritamente allegato allo stesso, contenente le condizioni contrattuali) svolta dall'attore in primo grado;

4) Ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata comunicazione (ovvero alla mancata prova della comunicazione) delle variazioni in pejus delle condizioni contrattuali ex Art. 118, co. 3, TUB svolta dall'attore in primo grado;

5) Ha ribadito l'inammissibilità della CTU in ragione della asserita modestia dell'importo degli interessi di mora da ricalcolarsi, contraddicendo inoltre l'ordinanza del 20/5/2011 (nella quale la CTU era stata giudicata inammissibile perché asseritamente generica) e senza tener conto del fatto che la stessa era stata richiesta per verificare l'integralità degli



importi asseritamente dovuti alla Banca, alla luce di tutte le eccezioni svolte dall'opponente;

6) Ha confermato la condanna alle spese contenute nel decreto ingiuntivo pur avendo revocato lo stesso;

7) Ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite nonostante la parziale soccombenza dell'opposta.

La banca resisteva.

L'appello va deciso come da dispositivo, alla luce delle seguenti considerazioni, assorbenti su di ogni altra questione.

Con riferimento ai requisiti ex art.342 cpc, va rilevato che l'appello contiene una esauriente descrizione delle doglianze per gli aspetti che verranno qui esaminati.

\*\*\*

#### **Della legittimazione di Intesa San Paolo**

Preliminarmente va rilevato che la Banca Popolare di Vicenza è andata in liquidazione coatta amministrativa e che il procedimento, su dichiarazione del suo procuratore, è stato interrotto.

La procedura d'appello è stata, quindi, riassunta con atto notificato sia alla Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa che a Intesa San Paolo; la prima non si è costituita mentre la seconda ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

In particolare, Intesa San Paolo eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che i rapporti per cui è causa non erano più in bonis



alla data dell'intervenuta cessione tra Banca Popolare di Vicenza ed Intesa Sanpaolo e pertanto i medesimi non sono rientrati nel novero delle posizioni alla stessa cedute (doc. 2: prospetto Centrale rischi).

Questa corte condivide tale affermazione perché il giudizio in esame di opposizione a decreto ingiuntivo ha per oggetto il contratto di conto corrente n. \_\_\_\_\_, il contratto di conto anticipi export n. \_\_\_\_\_ ed il contratto di mutuo chirografario n. \_\_\_\_\_, tutti intestati a \_\_\_\_\_ e in sofferenza come si evince dal decreto ingiuntivo opposto e dal prospetto della Centrale rischi.

In base all'art. 3.1.4 del suddetto contratto di cessione di azienda stipulato in data 26 giugno 2017, tra INTESA SANPAOLO S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa "Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVi sia VB. Ai fini del presente Contratto: (a) (...) Si intendono comunque Attività Escluse: (i) i crediti di BPVi e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come 'sofferenze', come 'inadempienze probabili' (c.d. 'unlikely to pay') e/o come 'esposizioni scadute' (c.d. 'past due') e i relativi rapporti contrattuali" (doc. 3: contratto di cessione).

Pertanto, va dichiarato il difetto di





legittimazione passiva di Intesa San Paolo.

\*\*\*

**1° e 6° motivo.**

Innanzitutto va ricordato che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca; mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (in tal senso anchw Cass. Sentenza n. 21092 del 19/10/2016).

Orbene, rileva questa Corte che non si rinviene tra le carte dell'appellata né in pct anche il fascicolo del procedimento ingiuntivo, per cui non è possibile visionare la documentazione sulla base del quale è stato prodotto e in particolare il doc. 9 dell'elenco contenuto in calce al ricorso per ingiunzione.

Ad ogni modo, precisa l'appellante che la questione



della prova in sede ingiuntiva viene qui proposta ai fini delle spese di lite, che non dovrebbero, secondo l'appellante, essergli poste a carico, con riferimento alle spese di ingiunzione.

La questione delle spese del decreto ingiuntivo è oggetto anche del 6° motivo di appello, che è fondato.

In effetti, le spese del decreto ingiuntivo non avrebbero dovuto essere poste a carico dell'appellante, perché il decreto era stato revocato, la pretesa in esso contenuta non era integralmente fondata (cfr interessi su interessi relativamente al mutuo, pag. 7 sentenza) e, in ogni caso, è pacifico che fosse stato richiesto ed emesso (per evidente errore materiale) sulla base di deduzioni "per linea di credito a finanziamenti sull'importazione", visto che la documentazione allegata atteneva all'export (cfr. Pag. 6 ultimo capoverso sentenza appellata) e in corso di causa si è discusso proprio di export.

\*\*\*

**2° e 3° motivo.**

Parte appellante lamenta che il giudice abbia rigettato l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente (e del contratto di import) per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB (per assenza di sottoscrizione da parte della Banca, doglianza che sembrerebbe estesa anche al contratto di mutuo) - 2° motivo.

Parte appellante lamenta altresì che il giudice non abbia esaminato e di fatto rigettato l'ulteriore eccezione di nullità del contratto di conto corrente



per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB (non risultando prodotto il modulo asseritamente allegato allo stesso, contenente le condizioni contrattuali).

In realtà, come visto sopra, il contratto non era di anticipi import bensì export e rispetto ad esso la banca in sede di merito ha prodotto "accordo quadro servizi estero e documento di sintesi" (doc. 11) "documento di sintesi del contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione" (doc. 10); inoltre, ha prodotto "documento di sintesi del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito" (doc. 9). Tutti questi documenti presentano la sottoscrizione del cliente, che si è, così, impegnato a quanto indicato nel documento.

Va poi rilevato che tutti i documenti iniziano con la seguente dicitura "Riscontriamo la vostra di pari data che riportiamo di seguito in segno di integrale accettazione del contenuto:..." ; in tali documenti, poi, il cliente è indicato come "mittente" e la banca come destinataria dello stesso. Parte appellante lamenta la nullità degli atti per difetto di forma perché sugli stessi non risulterebbe apposta la sottoscrizione della banca; per come è strutturato ciascun atto, però, la banca non era tenuta a sottoscriverlo, perché si trattava di una mera accettazione del cliente che dava atto di ricopiare integralmente il contenuto della proposta contrattuale della banca, che l'appellante non deduce neppure fosse priva di sottoscrizione; anzi, considerato che i documenti nove, 10 e 11 danno atto di



costituire accettazione di quella proposta, è da ritenere che la stessa fosse correttamente formulata; peraltro, in calce il cliente dà atto di aver ricevuto l'esemplare del contratto di sua spettanza, senza rilevare alcunché in ordine alla regolarità dello stesso, atto che non poteva essere prodotto in questo giudizio perché nella disponibilità del cliente. Ad ogni modo, il documento nove risulta sottoscritto anche dalla banca, dal momento che ha richiesto l'apposizione del timbro postale per la data certa, così dimostrando di fare proprio il contenuto di tale documento.

Quanto al contratto di conto corrente, il giudice ha indicato che lo stesso è firmato dalla debitrice

e non dalla Banca, mentre non indica alcunché con riferimento alle allegate condizioni.

In verità, il documento era stato prodotto dalla banca in sede ingiuntiva e non si rinviene tra i documenti prodotti in questo grado.

Ad ogni modo, va rilevato che parte appellante non indica neppure quali pattuizioni applicate dalla banca non sarebbero state sottoscritte e non sarebbero contenute nel contratto di conto corrente pacificamente sottoscritto dal cliente; pertanto, il motivo è aspecifico e, in questi termini, merita di essere respinto.

Quanto alla asserita mancanza della firma della banca sul contratto di conto corrente, si condivide l'affermazione di irrilevanza effettuata dal giudice di primo grado, perché la nullità per difetto di forma appare posta nell'interesse del cliente, mentre la



banca ha dato fin da subito esecuzione al contratto (la medesima considerazione va svolta per il contratto di mutuo).

\*\*\*

**4° motivo.**

Secondo parte appellante, il giudice erroneamente avrebbe rigettato l'eccezione relativa alla mancata comunicazione (ovvero alla mancata prova della comunicazione) delle variazioni in pejus delle condizioni contrattuali ex Art. 118, co. 3, TUB svolta dall'attore in primo grado.

Il giudice di primo grado ha messo in rilievo che il debitore principale, nel procedimento che lo riguardava, non aveva contestato alcunché sul punto e, di conseguenza, era da concludere che, riconoscendo come esistenti le pattuizioni economiche tra le parti così come via via evidenziate negli estratti conto e relative comunicazioni, avesse ammesso di avere ricevuto gli estratti conto, da intendersi approvati tacitamente ai sensi dell'articolo 119 TUB.

Sul punto, però, parte appellante contesta la parte in cui il giudice intende approvati tacitamente gli estratti conto, affermando di potere, in ogni caso, sollevare tutte le eccezioni spettanti alla debitrice principale; non dovendo essere applicate le condizioni contrattuali per le ragioni riferite punti precedenti, poi, non si porrebbe neppure il problema della loro modifica.

Il motivo va respinto perché le condizioni contrattuali sono state correttamente applicate dal



giudice alla luce di quanto riferito ai punti precedenti e, effettivamente, costituisce un valido e decisivo argomento a favore dell'avvenuta comunicazione delle modifiche contrattuali al debitore la circostanza che questi non si sia lamentato di non averle ricevute; peraltro, parte appellante non indica neppure quali sarebbero le modifiche in pejus intervenute ma non comunicate.

\*\*\*

**5° motivo.**

Parte appellante mette in rilievo che in sede monitorio la banca aveva azionato non già un contratto di anticipi export, bensì di finanziamenti all'importazione; il giudice, riconoscendo che si trattava di un errore materiale e decidendo la vertenza nel merito con riferimento agli anticipi export sarebbe incorso in ultra petizione.

La doglianza va respinta perché, in ogni caso, è pacifico in causa che erano stati prodotti in sede ingiuntiva documenti relativi agli anticipi export, e che poi in sede monitorie sono stati prodotti i relativi contratti.

\*\*\*

Quanto alla richiesta di consulenza di ufficio, parte appellante lamenta che non sia stata espletata in primo grado; la doglianza merita di essere respinta perché, in ogni caso, aspecifica; non viene indicato come sarebbe cambiata la decisione se fosse stata effettuata la consulenza di ufficio che, a questo punto, appare assolutamente esplorativa.



\*\*\*

Considerata la modestia della riforma della sentenza di primo grado, che attiene solo alle spese liquidate in sede monitorie, meritano di essere confermate le spese di lite di primo grado così come indicate nella sentenza; correttamente il giudice aveva liquidato le spese in sentenza ponendole a carico dell'odierna appellante perché aveva considerato che questi era soccombente per la somma oggetto di condanna ed aveva parametrato la liquidazione delle spese di lite su tale importo.

\*\*\*

Spese di lite del grado compensate tra le parti, alla luce della novità e complessità della questione relativa alla cessione della posizione a Intesa San Paolo e al parziale accoglimento dell'appello.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Intesa San Paolo spa

in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado n.1660/15 del Tribunale di Vicenza respinge la pretesa di liquidazione delle spese legali del decreto ingiuntivo opposto.

Spese di lite compensate tra le parti.

Così deliberato in Venezia il 2.10.2017.

Il Presidente estensore Dr.ssa Cinzia Balletti

